

Codice A1701B

D.D. 6 luglio 2020, n. 438

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 del Piemonte (PSR) - Operazione 4.1.3. DGR n.7-1473 del 05.06.2020. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.



ATTO DD 438/A1701B/2020

DEL 06/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 del Piemonte (PSR) – Operazione 4.1.3. DGR n.7-1473 del 05.06.2020. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n.1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n.1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

tenuto conto che il PSR della Regione Piemonte è stato modificato più volte nel corso della programmazione; l'ultima modifica approvata dalla Commissione europea è stata recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 1505 del 12 giugno 2020;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende tra l'altro l'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento;

vista la DGR del 6.6.2016, n. 42-3442 con la quale sono stati approvati gli orientamenti per l'emanazione dei bandi relativi all'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, la quale rimanda ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (integrato dal Regolamento delegato (UE) n.640/2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione;

vista la D.D. n. 1102 del 2 dicembre 2019 di approvazione del bando n.4 della Operazione 4.1.3, la quale rimanda ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati;

vista la DGR n. 7-1473 del 05.06.2020 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2588 del 10.03.2020;

visto che tale DGR n.7-1473 del 05.06.2020 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura l'attuazione della citata Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" rientra nelle competenze del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni per la citata Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera";

visto il decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare l'articolo 26 comma 1 e comma 2;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5/7/2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/4/2014 “D.lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- l'articolo 10 della legge regionale 23/2008;
- la legge regionale n. 7/2001;
- la legge regionale n. 14/2014;

determina

- in attuazione delle disposizioni della DGR n.7-1473 del 05.06.2020, nonché dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 809/2014 e n. 640/2014 e del decreto MIPAAF n.2588 del 10.03.2020, di approvare le disposizioni attuative della disciplina dei controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2019-2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Allegato

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera"

DGR n. 7-1473 del 05.06.2020

PSR 2014-2020 – misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regolamenti (UE) 1306/2013 e 640/2014 e s.m.i e del decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020.

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL' ART. 63 DEL REGOLAMENTO (UE) 809/2014

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento (UE) 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sottoriportati impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, l'Organismo pagatore, o un suo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 30 giorni solari) la sospensione del sostegno prima dell'applicazione delle riduzioni e/o sanzioni, come previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 640/2014 e dalla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017 se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tal caso, i termini indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 che seguono si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1) INADEMPIENZE /VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
Non rendere deliberatamente falsa dichiarazione.	Decadenza totale dal sostegno , fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente abbia reso deliberatamente la falsa dichiarazione.
Dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno; fanno eccezione le spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessarie per la presentazione della domanda medesima.	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.

Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli nell'azienda richiedente da parte dei funzionari istruttori / controllori.	Decadenza totale dal sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori.
Mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati fino alla scadenza del vincolo di destinazione.	Decadenza parziale dal sostegno , proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale.
Presentare a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti previsti dal bando per tutti gli interventi approvati dall'ufficio istruttore, tenuto conto di eventuali varianti approvate.	Gli interventi e le spese per i quali non vengono presentati a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti prescritti dal bando non vengono riconosciuti ai fini del sostegno. Decadenza totale dal sostegno nel caso non vengano realizzati gli investimenti, lavori o spese richiesti nella domanda iniziale: 1) per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (tenuto conto di eventuali varianti approvate). 2) che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio di priorità, decurtando il quale la domanda stessa non raggiunge più il punteggio di priorità sufficiente per l'ammissione al sostegno.

2.2) INADEMPIENZE /VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione secondo il calcolo esposto (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Qualora uno o più degli impegni accessori venga regolarizzato con oltre 90 giorni di ritardo, la domanda decade totalmente dal sostegno.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno o l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- concludere l'invio della rendicontazione delle spese effettuate relative agli interventi oggetto del sostegno (con relativa documentazione) entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; è pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 80.000,00 euro fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro;

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni

solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 e fino a 90 giorni solari, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati l'entità viene valutata comunque bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti limitati sull'operazione nel suo complesso.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati. La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso di inadempienza per due o tre degli impegni accessori sopra indicati, dovranno essere calcolate separate percentuali di riduzione per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013, non sono imposte sanzioni amministrative nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) 306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta agli **errori palesi** di cui all'art. 59, par. 6 del Regolamento (UE) 1306/2013. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'art. 4 del Regolamento (UE) 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*;
È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.
Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:
 - può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario
 - l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore;
 - spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
 - l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;

- l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
 - l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
 - il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.
-
- se l'inadempienza è dovuta ad un **errore dell'autorità competente**, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
 - se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.